

Repertorio n. 71006 - Raccolta n. 23027

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI DELL'"ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA
AGLI SPASTICI A.I.A.S. ONLUS - SEZIONE DI ALESSANDRIA"

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto giugno duemiladiciannove, alle ore dieci e venti in Alessandria, presso la sala riunioni del Cissaca al piano seminterrato, in via Galimberti n. 2/A, davanti a me Sergio FINESSO, notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è presente il Signor

TRISOGLIO Giovanni nato ad Alessandria (AL) il 28 maggio 1939, domiciliato per la carica in Alessandria (AL), via Galimberti n. 2/A, Codice Fiscale: TRS GNN 39E28 A182L.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità a me dichiarata di Presidente e legale rappresentante dell'"Associazione Italiana Assistenza agli Spastici A.I.A.S. ONLUS - Sezione di Alessandria" con sede in Alessandria (AL), via Galimberti n. 2/A, Codice Fiscale 96014520066 - P.IVA 02144950066, ente riconosciuto di personalità giuridica iscritto:

- al Registro Regionale Centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche al n. 1037, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale al n. 16,
- al Registro Regionale, sezione Provinciale di Alessandria delle Associazioni di promozione sociale al n. 2/RP/AL,
- all'Albo Comunale delle libere forme associative al n. 69, richiede a me notaio di fungere da Segretario e di ricevere e conservare nei miei atti il verbale dell'assemblea straordinaria degli associati della suddetta associazione qui riuniti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamenti ed approvazione del nuovo Statuto dell'associazione, ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore per iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

2) Varie ed eventuali.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e con l'unanime consenso dei presenti il sopracomparso Signor TRISOGLIO Giovanni, il quale dopo aver constatato e dato atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con lettera inviata ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti e agli associati in data 7 giugno 2019 Prot. 19/39, in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2019 alle ore 23.30 ed in seconda convocazione per questo giorno, luogo ed ora;
- che la prima convocazione è andata deserta;
- che sono presenti o rappresentati gli associati:

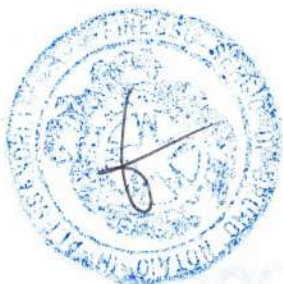
COPIA

Registrato ad
Alessandria

il - 9 LUG. 2019

al n. 7192 vol. 17

con € 200,00



Armano Floriana nata a Tortona il 31 marzo 1981, in persona della tutrice Signora Cazzulo Maria Luisa nata a Castelletto d'Orba il 29 settembre 1938;

Bellingeri Mara nata a Tortona l'8 novembre 1971, in persona del tutore Signor Bellingeri Carlo nato a Tortona il 9 febbraio 1933;

Brezzi Erika nata ad Alessandria il 2 marzo 1973, rappresentata per delega dalla Signora Mazzucato Maria;

Brunello Gian Luca nato a Casale Monferrato il 24 settembre 1976;

Busetti Gloria nata ad Alessandria il 15 febbraio 1973;

Damonte Cinzia nata a Tortona il 14 ottobre 1964, rappresentata per delega dalla Signora Malvicini Grazia;

Didonna Rossella nata ad Alessandria il 20 gennaio 1976;

Didonna Savino nato a Canosa di Puglia (BA) il 18 agosto 1945;

Fonzega Angelo nato a Casale Monferrato il 5 gennaio 1960, rappresentato per delega dalla Signora Didonna Rossella;

Francescon Beatrice nata ad Alessandria il 18 novembre 1980, in persona del tutore Signor Francescon Angelo, nato a Vescozana (PD) il 17 marzo 1943;

Gatti Wilma nata ad Alessandria il 26 dicembre 1940, rappresentata per delega dal Signor Mietta Giancarlo;

Leone Antonio nato a Gravina in Puglia (BA) il 20 gennaio 1940;

Leone Maria Arcangela nata a Gravina in Puglia (BA) il 2 marzo 1931, rappresentata per delega dal Signor Leone Antonio;

Lonardi Isidoro Angelo nato ad Alessandria il 25 settembre 1939;

Lonardi Simona nata ad Alessandria il 4 marzo 1971, rappresentata per delega dal Signor Lonardi Isidoro Angelo;

Malvicini Maria Grazia nata ad Alessandria il 4 agosto 1946;

Marenco Maria Angela nata ad Ovada il 28 febbraio 1947;

Mazzucato Maria nata ad Agna (PD) l'8 agosto 1948;

Mietta Giancarlo nato ad Alessandria l'11 giugno 1946;

Mietta Lidia nata ad Alessandria il 13 gennaio 1970, rappresentata per delega dalla Signora Zocco Angela;

Minetto Domenico nato ad Alessandria il 19 novembre 1970;

Monnati Piero nato a Roma il 19 marzo 1947;

rappresentato per delega dal Signor Didonna Savino;

Muzzo Francesca nata a Palizzi (PA) il 23 marzo 1932;

Nardi Adria nata a Roma il 30 settembre 1949;

rappresentata per delega dalla Signora Muzzo Francesca;

Paglietti Caterina nata a Parma il 19 ottobre 1952, rappresentata per delega dalla Signora Busetti Gloria;

Parola Giuseppe nato a Cuneo il 21 gennaio 1952, rappresentato per delega dalla Signora Marenco Maria Angela;

Pezzulla Davide nato ad Alessandria il 31 gennaio 1969, rappresentato per delega dal Signor Minetto Domenico;

Privatà Mirco nato a Casale Monferrato il 29 agosto 1973;

Rapetti Gian Luigi nato a Nizza Monferrato (AT) il 25 dicem-

bre 1941, rappresentato per delega dal Signor Brunello Gian Luca;

Scordato Iolanda nata in Tunisia il 26 aprile 1944, rappresentata per delega dal Signor Privata Mirco;

Trisoglio Giovanni, come sopra generalizzato;

Trisoglio Paola nata ad Alessandria il 27 agosto 1973;

Vigna Fiorenzo nato ad Asti il 22 giugno 1930;

rappresentato per delega dal Signor Trisoglio Giovanni;

Zocco Angela nata a Rosolini (SR) il 19 maggio 1947;

dichiara la presente Assemblea, validamente costituita a norma di legge e di statuto ed atta quindi a discutere e a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Il Presidente, aperta la seduta e passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, espone all'assemblea che, si rende necessario apportare entro il 2 agosto 2019 le modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i., Codice del Terzo Settore per iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e a tal fine propone un nuovo testo dello statuto che illustra all'assemblea.

Dopo breve discussione sulle proposte del Presidente, di cui non viene chiesta la verbalizzazione, l'assemblea all'unanimità e per voto palese

delibera

1) - di adottare il nuovo testo dello statuto sociale proposto dal Presidente, il quale vidimato dal comparente e da me notaio, omessane la lettura per espressa volontà del comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e che troverà applicazione a partire dal momento in cui diverrà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da tale data la precedente versione cesserà di avere ogni efficacia);

2) - di dare mandato al Presidente di svolgere ogni pratica riguardante quanto deliberato nella presente assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore dieci e quaranta. Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle vigenti normative per le società cooperative e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS).

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta e completato da me notaio su sei pagine e poche righe della settima di due fogli, è stato da me letto al comparente che lo approva.

Trisoglio Giovanni

Sergio Finesso (impronta del sigillo)



[The body of the document is a faint, illegible carbon copy of a letter, crossed out by a diagonal line.]

Allegato "A" all'atto rep. 71006/23027

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.)

Sezione di Alessandria A.P.S."

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) dotata di personalità giuridica dal 30/09/2011, denominata "Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) - Sezione di Alessandria A.P.S." di seguito indicata anche come "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà "Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) - Sezione di Alessandria Associazione di Promozione Sociale" e automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) come da art. 12 del Decreto legislativo n. 117 del 2017, solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alessandria, in via Galimberti, n. 2/A. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Alessandria non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Alessandria ed eventualmente nel territorio nazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

6. L'Associazione aderisce alla Rete Associativa - Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.), di seguito indicata anche come A.I.A.S. - Rete Associativa. Nella definizione dei rapporti con la Rete Associativa, l'Associazione, sarà indicata anche come "Sezione" e accetta pienamente lo Statuto dell'A.I.A.S. - Rete Associativa, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1070 del 28/05/1968.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo ETS o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà "A.I.A.S. - Sezione di Alessandria A.P.S. - E.T.S.".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli



atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dall'attività di volontariato, rispettando l'articolo n. 36 del D.Lgs n. 117 /2017.

3. Essa opera nel/i seguente/i settori:

- a) Attività socio-sanitarie
- b) Educazione, istruzione e formazione professionale

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Persegue l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva delle persone diversamente abili alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati;
- b) Promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie e si adopera per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, politico, economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano il pieno rispetto delle dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone diversamente abili ed impediscono il pieno sviluppo delle loro personalità e la loro partecipazione attiva alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.

c) E in ossequio all'art. 1 punto 6 del presente statuto e si impegna a realizzarne le finalità e a rispettarne i Regolamenti dell'A.I.A.S. - Rete Associativa, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1070 del 28/05/1968.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Promuove, sollecita e sostiene ricerche sistematiche sulle cause delle patologie e delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; anche instaurando ed intensificando i rapporti con gli organi legislativi internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e Centri, pubblici e privati, che attuano i servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca,

allo scopo di creare una maggiore sensibilizzazione in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone diversamente abili e delle loro famiglie; Promuove la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazione scientifiche, giuridiche e pratiche sul problema della disabilità;

b) Fornisce alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un adeguata comprensione e gestione della situazione;

c) Promuove e realizza ogni attività che sia utile a conseguire un processo multiforme, pluridimensionale ed interdisciplinare di prevenzione, cura, riabilitazione ed integrazione delle persone diversamente abili: ossia non solamente, come momento medico, ma sociale, educativo, culturale sportivo e lavorativo; proponendo conferenze, congressi, studi, corsi di formazione (anche mediante il ricorso all'accREDITamento ECM), l'organizzazione di attività aggregazione sociale, di tempo libero e vacanza, di trasporto avvalendosi di automezzi attrezzati, ecc.);

d) Promuove la pubblicazione e la diffusione di notizie, articoli, periodici, riviste o libri che riguardano patologie correlate a varie forme di disabilità, sotto gli aspetti medici, legali e pratici. Bando anche concorsi per la tesi di laurea aventi ad oggetto tale argomento;

e) Sollecita l'attuazione e lo sviluppo su tutto il territorio di servizi di riabilitazione idonei a rispondere ai bisogni delle persone diversamente abili, per favorire la loro piena integrazione sociale, sviluppando la concezione dei servizi come "funzione pubblica", indifferentemente dalla configurazione degli apparati che li producono ed erogano; promuovendo l'integrazione scolastica ad ogni livello, la qualificazione professionale ed il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone diversamente abili con il riconoscimento del diritto effettivo alla retribuzione, fondato sul principio dell'uguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo; sollecitando la fornitura di strumenti, attrezzature tecnologiche, presidi e servizi funzionali all'effettivo esercizio di tali diritti e quant'altro necessario per raggiungere l'autonomia personale; promuovendo l'istituzione e/o la gestione di centri, servizi di riabilitazione e socio-sanitari-assistenziali di cui alle leggi n. 104/92 e n. 328/00 in favore di persone diversamente abili anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, col Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, in primo luogo mediante l'istituto dell'accREDITamento istituzionale;

f) Ha la facoltà di somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazione ai sensi dell'art.31, comma 2 della legge 383/2000;

g) Mantiene collaborazioni e rapporti con le Organizzazioni Sociali e Culturali e le Associazioni nazionali, locali e/o



estere, che si occupano delle persone diversamente abili, per la soluzione dei problemi che le accomunano; produce ogni sforzo per favorire tutte le iniziative atte a costituire un'efficace Federazione di tutte le Associazioni;

h) Può esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento come ad esempio: feste, sottoscrizioni, anche a premi; in tal caso, osserverà le normative amministrative e fiscali vigenti; ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento ai sensi art. 6 del Codice del Terzo settore.

i) L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3. L'Associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco nominativo dei Soci e a versare all'AIAS Nazionale e al Comitato Regionale (se costituito) una parte delle quote associative nella misura stabilita ogni anno dall'Assemblea Nazionale.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Incompatibilità

1. I dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato non possono essere soci. Comunque il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particolari ed eccezionali e fino al massimo del 5% di tutti i soci dell'Associazione, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva dell'A.I.A.S. - Rete Associativa a pena di inefficacia ed invalidità della delibera. Nei casi di deroga, il socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale, dovrà optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza.

Se optasse per la Carica Sociale, potrà essere insediato ed

investito della funzione solo dopo aver presentato le Sue irrevocabili dimissioni dal rapporto di lavoro ed essere stato integralmente e definitivamente liquidato di ogni sua spettanza con quietanza liberatoria.

Il dipendente titolare di rapporto di lavoro subordinato non potrà mai essere anche socio volontario.

Art.8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, presentato da due soci, formula domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni dell'Associazione, nonchè quelli dell'A.I.A.S. - Rete Associativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, valuta la richiesta ed accertata anche l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dal precedente art. 7, accoglie o rigetta la domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello entro 60 giorni dalla comunicazione al Comitato Regionale, o se non costituito, al Consiglio Nazionale, i quali informano la Sezione del ricorso e assegnano un termine non superiore a 30 giorni per proporre controdeduzioni. Il Presidente può illustrare le motivazioni. Il Comitato Regionale o il Consiglio Nazionale decide sul ricorso, in via definitiva, nella sua prima riunione successiva alla scadenza del termine previsto: la decisione deve essere immediatamente comunicata all'interessato e alla Sezione che ne prende atto.

5. Le domande di ammissione presentate dalle persone diversamente abili sottoposte a provvedimento di tutela/curatela/amministrazione di sostegno dovranno essere presentate dalla persona oggetto del provvedimento di nomina da parte del giudice tutelare. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il soggetto Associato a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del suo rappresentato.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso



il diritto di elettorato attivo e passivo se in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso e se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ai sensi dell'art. 24 comma 1 del Codice del Terzo Settore;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi ad esprimere il proprio assenso o diniego motivato. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non è consentita l'asportazione all'esterno di dati soggetti alla disciplina della privacy.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto dell'Associazione e dell'A.I.A.S. - Rete Associativa, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.8 del presente Statuto.

c) decadenza. La decadenza è pronunciata nei confronti dei Soci falliti o inabilitati.

d) espulsione. L'espulsione è pronunciata a causa di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, per-

sistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, e/o per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

e) sospensione. La sospensione cautelativa, fino all'accertamento dei fatti, può essere pronunciata in attesa di un provvedimento definitivo di espulsione.

I provvedimenti di decadenza, sospensione e/o espulsione, sono pronunciati dal Consiglio Direttivo, devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di essi l'associato decaduto, sospeso e/o espulso può proporre appello entro 30 giorni dalla comunicazione al Comitato Regionale, o se non costituito, al Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S. - Rete Associativa, i quali informano la Sezione del ricorso e assegnano un termine non superiore a 30 giorni per proporre controdeduzioni. Il Presidente può illustrare le motivazioni. Il Comitato Regionale o il Consiglio Nazionale decide sul ricorso, in via definitiva, nella sua prima riunione successiva alla scadenza del termine previsto: la decisione deve essere immediatamente comunicata all'interessato e alla Sezione che ne prende atto. L'associato espulso non potrà più far parte dell'Associazione, salvo che sia stato assolto dai reati contestatigli.

L'associato decaduto potrà essere riammesso, su sua istanza ove siano cessati o rimossi i relativi motivi che hanno determinato la decadenza.

2. L'associato receduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Diretti-



vo.

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) La Giunta Esecutiva
- d) il Presidente;
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs 117/2017 sono ammesse tre deleghe per associato e al verificarsi del superamento di 500 associati, sono ammesse cinque deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, ammessa dall'art 24 comma 4 del Codice del Terzo Settore, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) eleggere e revocare i membri della Giunta Esecutiva;
- i) nominare i delegati che rappresentano la Sezione all'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S. - Rete Associativa e al Comitato Regionale;
- j) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Sta-



tuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, ma possono rivestire cariche sociali solo se iscritti dal 31/12 dell'anno precedente. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Per i Consiglieri in carica è prevista la gratuità delle cariche istituzionali fatta eccezione del rimborso spese per la partecipazione ad attività istituzionali.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro



delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) nominare i due componenti del Consiglio Direttivo che insieme al Presidente, Vicepresidente e Segretario costituiscono la Giunta Esecutiva;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta

al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 7, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - La Giunta Esecutiva

1. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e due componenti del Consiglio Direttivo, dallo stesso nominati, costituiscono la Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione, esegue e fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e, in caso di urgenza, adotta ogni provvedimento necessario, nell'interesse dell'Associazione, sempre entro le competenze del Consiglio Direttivo.

Art.23 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleg-



gibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.24 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 7, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.25 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige ver-

bale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.27 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'art 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, e può essere prevista una remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.



3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.28 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.29 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture, in conformità a quanto previsto dall'articolo n.15 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. del capitale

Art.30 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio minimo dell'Associazione è di euro 15.000 ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione mantiene, nei rapporti con dell'A.I.A.S. - Rete Associativa e con tutte le sue articolazioni (Comitati Regionali, altre sezioni, ecc.) la piena autonomia patrimoniale, contrattuale e giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'art.3.

4. L'Associazione non impegna la responsabilità dell'A.I.A.S. - Rete Associativa, né delle altre Sezioni territoriali, né dei Comitati Regionali per le obbligazioni da essa assunte. Reciprocamente, l'Associazione non è impegnata né responsabile per le obbligazioni assunte dall'A.I.A.S. - Rete Associativa, né dalle altre Sezioni territoriali, né dai Comitati Regionali.

Art.31 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.32 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio in conformità a quanto disposto dall'articolo n. 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Qualora l'Associazione presenti ricavi, rendite, proventi di cui all'articolo n. 14 del Decreto legislativo n.

117 del 2017, si impegna ad ottemperare a quanto descritto nel suddetto articolo.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'Associazione e/o se la Sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'Associazione e/o la rappresentatività prevista dallo stesso, lo scioglimento della Sezione sarà assunta per decisione dell'Assemblea Nazionale - dell'A.I.A.S. - Rete Associativa con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti intervenuti.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con priorità ad altre Sezioni dell'A.I.A.S. - Rete Associativa costituite in ETS e all'A.I.A.S. - Rete Associativa stessa o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.34 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
2. Fino all'approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto vigente, che deve intendersi abrogato dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente Statuto, secondo le previsioni di cui all'art. n. 101 comma 2 del Decreto legislativo n. 117 del 2017.

Alessandria, 28 giugno 2019

Trisoglio Giovanni

Sergio Finesso (impronta del sigillo)

è sottoscritto da SERGIO FINESSO notaio in Alessandria attestando che questa copia, composta di 11 fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e conservato da me notaio.
Alessandria - 9 LUG. 2019

